



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 56 del 19-04-2023

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE LEGGE 160 DEL 27 DICEMBRE 2019 - APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno diciannove del mese di Aprile alle ore 12:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Ruolo	Presente/Assente
SINIBALDI DANIELE	SINDACO	Presente
MESTICHELLI CHIARA	VICE SINDACO	Presente
CHIARINELLI CLAUDIA	ASSESSORE	Presente
DE SANTIS ORESTE	ASSESSORE	Presente
NOBILI FABIO	ASSESSORE	Presente
PALOMBA GIOVANNA	ASSESSORE	Presente
ROSATI LETIZIA	ASSESSORE	Presente
ROSITANI GIOVANNI	ASSESSORE	Presente
SANESI GIULIANO	ASSESSORE	Presente
SEBASTIANI ANDREA	ASSESSORE	Presente

presenti n. 10 e assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA GIOSY PIERPAOLA TOMASELLO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO DANIELE SINIBALDI assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE III

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in particolare:

- il **comma 816** a mente del quale "... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...";

- il **comma 837** a mente del quale "... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...";

- il **comma 838** a mente del quale "... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ...";

Visti:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. n. 295 del 19 dicembre 2022) il quale dispone: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2023";

- la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 con la quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 30 aprile 2023;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30.06.2021 con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale Legge 160 del 27 Dicembre 2019";

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che "... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...";

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al **comma 826** e al **comma 827** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;

- e altresì al **comma 841** e al **comma 842** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

Ritenuto necessario procedere per l'anno 2023 alla determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, riportati nel prospetto di cui all'**Allegato A)** che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato inoltre atto che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplinare regolamentare di cui alle deliberazioni in premessa, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone;

Atteso che:

risulta opportuna la riformulazione dei coefficienti da applicare per determinare le tariffe di occupazione del suolo pubblico sia temporanea, che permanente, al fine di consentire il mantenimento inalterato della tassa stabilita per il 2020 senza provocare un ulteriore aggravio per andare incontro alle esigenze delle imprese ancora pesantemente colpite dagli effetti economici della pandemia cui vanno aggiunti i danni causati dal sisma del 2016;

Visti:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Richiamati inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *"... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ..."*;

- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Acquisiti:

- il parere tecnico del Dirigente del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

- il parere contabile del Dirigente del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;

- la Legge di Bilancio 2022 n. 234 del 30.12.2021;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

- lo Statuto Comunale;

Su proposta dell'Assessore al Bilancio Andrea Sebastiani.

PROPONE

- 1) **Di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, per l'anno 2023, il prospetto delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, di cui **all'Allegato A)**, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **Di dare mandato** al Servizio Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE III
Dott.ssa Paola De Biaggio

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO
DANIELE SINIBALDI**

**IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA GIOSY PIERPAOLA TOMASELLO**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

- per il decorso termine di dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);

**IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA GIOSY PIERPAOLA TOMASELLO**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

TARIFE BASE

DESCRIZIONE

CATEGORIA SPECIALE (solo per esposizioni di carattere commerciale maggiorata del 150%)

CATEGORIA NORMALE

TARIFFA BASE GIORNALIERA	TARIFFA BASE ANNUALE	TARIFFA APPLICATA GIORNALIERA	TARIFFA APPLICATA ANNUALE
€ 1,20	€ 50,00	€ 3,00	€ 125,00
€ 1,20	€ 50,00	€ 1,20	€ 50,00

COEFFICIENTI

Per le diffusioni pubblicitarie annuali, sono previsti i seguenti coefficienti:

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ANNUALI CATEGORIA NORMALE

TIPOLOGIA	COEFFICIENTE	TARIFFA APPLICATA
MESSAGGIO PUBBLICITARIO OPACO CAT. NORMALE FINO A 1 MQ	0,310	€ 15,50
MESSAGGIO PUBBLICITARIO OPACO CAT. NORMALE DA 1 MQ A 5,50 MQ	0,465	€ 23,25
MESSAGGIO PUBBLICITARIO OPACO CAT. NORMALE DA 5,50 MQ FINO A 8,50 MQ	0,697	€ 34,85
MESSAGGIO PUBBLICITARIO OPACO CAT. NORMALE SUPERIORI A 8,50 MQ	0,929	€ 46,45

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ANNUALI CATEGORIA SPECIALE

TIPOLOGIA	COEFFICIENTE	TARIFFA APPLICATA
MESSAGGIO PUBBLICITARIO OPACO CAT. SPECIALE FINO A 1 MQ	0,310	€ 38,75
MESSAGGIO PUBBLICITARIO OPACO CAT. SPECIALE DA 1 MQ A 5,50 MQ	0,465	€ 58,13
MESSAGGIO PUBBLICITARIO OPACO CAT. SPECIALE DA 5,50 MQ FINO A 8,50 MQ	0,559	€ 69,88
MESSAGGIO PUBBLICITARIO OPACO CAT. SPECIALE SUPERIORI A 8,50 MQ	0,651	€ 81,38

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ANNUALI CATEGORIA NORMALE

TIPOLOGIA	COEFFICIENTE	TARIFFA APPLICATA
MESSAGGIO PUBBLICITARIO LUMINOSO CAT. NORMALE FINO A 1 MQ	0,310	€ 31,00
MESSAGGIO PUBBLICITARIO LUMINOSO CAT. NORMALE DA 1 MQ A 5,50 MQ	0,465	€ 46,50
MESSAGGIO PUBBLICITARIO LUMINOSO CAT. NORMALE DA 5,50 MQ FINO A 8,50 MQ	0,581	€ 58,10
MESSAGGIO PUBBLICITARIO LUMINOSO CAT. NORMALE SUPERIORI A 8,50 MQ	0,697	€ 69,70

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ANNUALI CATEGORIA SPECIALE

TIPOLOGIA	COEFFICIENTE	TARIFFA APPLICATA
MESSAGGIO PUBBLICITARIO LUMINOSO CAT. SPECIALE FINO A 1 MQ	0,434	€ 54,25
MESSAGGIO PUBBLICITARIO LUMINOSO CAT. SPECIALE DA 1 MQ A 5,50 MQ	0,651	€ 81,38
MESSAGGIO PUBBLICITARIO LUMINOSO CAT. SPECIALE DA 5,50 MQ FINO A 8,50 MQ	0,744	€ 93,00
MESSAGGIO PUBBLICITARIO LUMINOSO CAT. SPECIALE SUPERIORI A 8,50 MQ	0,838	€ 104,75

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ANNUALI NORMALE

TIPOLOGIA	COEFFICIENTE	TARIFFA APPLICATA
MESSAGGIO CON PANNELLI LUMINOSI O PROIEZIONI LUMINOSE CAT. NORMALE fino a 1 mq	0,992	€ 49,60
MESSAGGIO CON PANNELLI LUMINOSI O PROIEZIONI LUMINOSE CAT. NORMALE oltre 1 mq	1,487	€ 74,35

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ANNUALI SPECIALE

TIPOLOGIA	COEFFICIENTE	TARIFFA APPLICATA
MESSAGGIO CON PANNELLI LUMINOSI O PROIEZIONI LUMINOSE CAT. SPECIALE fino a 1 mq	0,992	€ 124,00
MESSAGGIO CON PANNELLI LUMINOSI O PROIEZIONI LUMINOSE CAT. SPECIALE oltre 1 mq	1,487	€ 185,88

Per le diffusioni pubblicitarie giornaliere, sono previsti i seguenti coefficienti:

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE GIORNALIERE NORMALE

TIPOLOGIA	COEFFICIENTE	TARIFFA APPLICATA
MESSAGGIO PUBBLICITARIO OPACO CAT. NORMALE FINO A 1 MQ	1,302	€ 1,56
MESSAGGIO PUBBLICITARIO OPACO CAT. NORMALE DA 1 MQ A 5,50 MQ	1,931	€ 2,32
MESSAGGIO PUBBLICITARIO OPACO CAT. NORMALE DA 5,50 MQ FINO A 8,50 MQ	2,891	€ 3,47
MESSAGGIO PUBBLICITARIO OPACO CAT. NORMALE SUPERIORI A 8,50 MQ	2,999	€ 3,60

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE GIORNALIERE SPECIALE

TIPOLOGIA	COEFFICIENTE	TARIFFA APPLICATA
MESSAGGIO PUBBLICITARIO OPACO CAT. SPECIALE FINO A 1 MQ	1,302	€ 3,91
MESSAGGIO PUBBLICITARIO OPACO CAT. SPECIALE DA 1 MQ A 5,50 MQ	1,931	€ 5,79
MESSAGGIO PUBBLICITARIO OPACO CAT. SPECIALE DA 5,50 MQ FINO A 8,50 MQ	2,331	€ 6,99
MESSAGGIO PUBBLICITARIO OPACO CAT. SPECIALE SUPERIORI A 8,50 MQ	2,999	€ 9,00

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE GIORNALIERE NORMALE

TIPOLOGIA	COEFFICIENTE	TARIFFA APPLICATA
MESSAGGIO PUBBLICITARIO LUMINOSO CAT. NORMALE FINO A 1 MQ	1,302	€ 1,56
MESSAGGIO PUBBLICITARIO LUMINOSO CAT. NORMALE DA 1 MQ A 5,50 MQ	1,931	€ 2,32
MESSAGGIO PUBBLICITARIO LUMINOSO CAT. NORMALE DA 5,50 MQ FINO A 8,50 MQ	2,891	€ 3,47
MESSAGGIO PUBBLICITARIO LUMINOSO CAT. NORMALE SUPERIORI A 8,50 MQ	2,999	€ 3,60

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE GIORNALIERE SPECIALE

TIPOLOGIA	COEFFICIENTE	TARIFFA APPLICATA
MESSAGGIO PUBBLICITARIO LUMINOSO CAT. SPECIALE FINO A 1 MQ	0,915	€ 5,49
MESSAGGIO PUBBLICITARIO LUMINOSO CAT. SPECIALE DA 1 MQ A 5,50 MQ	1,353	€ 8,12
MESSAGGIO PUBBLICITARIO LUMINOSO CAT. SPECIALE DA 5,50 MQ FINO A 8,50 MQ	1,549	€ 9,29
MESSAGGIO PUBBLICITARIO LUMINOSO CAT. SPECIALE SUPERIORI A 8,50 MQ	1,745	€ 10,47

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE GIORNALIERE NORMALE

TIPOLOGIA	COEFFICIENTE	TARIFFA APPLICATA
MESSAGGIO CON PANNELLI LUMINOSI O PROIEZIONI LUMINOSE CAT. NORMALE fino a 1 mq	2,069	€ 4,97
MESSAGGIO CON PANNELLI LUMINOSI O PROIEZIONI LUMINOSE CAT. NORMALE oltre 1 mq	2,999	€ 7,20

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE GIORNALIERE SPECIALE

TIPOLOGIA	COEFFICIENTE	TARIFFA APPLICATA
MESSAGGIO CON PANNELLI LUMINOSI O PROIEZIONI LUMINOSE CAT. SPECIALE fino a 1 mq	2,069	€ 12,41
MESSAGGIO CON PANNELLI LUMINOSI O PROIEZIONI LUMINOSE CAT. SPECIALE oltre 1 mq	2,999	€ 17,99

Per i diritti pubbliche affissioni:

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

TIPOLOGIA	COEFFICIENTE
DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI CAT. NORMALE PER FOGLIO cm 70X100 fino a 10 gg	1,034

OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

TARIFFE BASE

DESCRIZIONE	TARIFFA BASE GIORNALIERA	TARIFFA BASE ANNUALE	TARIFFA APPLICATA GIORNALIERA	TARIFFA APPLICATA ANNUALE
CATEGORIA 1	€ 1,20	€ 50,00	€ 1,200	€ 50,000
CATEGORIA 2	€ 1,20	€ 50,00	€ 0,780	€ 32,500
CATEGORIA 3	€ 1,20	€ 50,00	€ 0,360	€ 15,000

COEFFICIENTI

Per le occupazioni di suolo pubblico annuali, sono previsti i seguenti coefficienti:

OCCUPAZIONI ANNUALI

CATEGORIA	TARIFFA BASE	COEFFICIENTE	TARIFFA APPLICATA
CATEGORIA 1	€ 50,00	1,000	€ 50,00
CATEGORIA 2	€ 32,50	1,000	€ 32,50
CATEGORIA 3	€ 15,00	1,000	€ 15,00

OCCUPAZIONI CON CAVI E CONDUTTURE-SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

CATEGORIA	TARIFFA BASE	COEFFICIENTE	TARIFFA APPLICATA
CAVI E CONDUTTURE	€ 1,00	1,000	€ 1,00

OCCUPAZIONI ANNUALI PASSI CARRABILI

CATEGORIA	TARIFFA BASE	COEFFICIENTE	TARIFFA APPLICATA
CATEGORIA 1	€ 50,00	0,419	€ 20,95
CATEGORIA 2	€ 32,50	0,419	€ 13,62
CATEGORIA 3	€ 15,00	0,419	€ 6,29

OCCUPAZIONI ANNUALI PASSI CARRABILI A RASO O COSTRUITI DAL COMUNE CHE RISULTINO NON UTILIZZABILI

CATEGORIA	TARIFFA BASE	COEFFICIENTE	TARIFFA APPLICATA
CATEGORIA 1	€ 50,00	0,084	€ 4,20
CATEGORIA 2	€ 32,50	0,084	€ 2,73
CATEGORIA 3	€ 15,00	0,084	€ 1,26

OCCUPAZIONI ANNUALI TENDE FISSE O RETRATTILI

CATEGORIA	TARIFFA BASE	COEFFICIENTE	TARIFFA APPLICATA
CATEGORIA 1	€ 50,00	0,419	€ 20,95
CATEGORIA 2	€ 32,50	0,419	€ 13,62
CATEGORIA 3	€ 15,00	0,419	€ 6,29

Per le occupazioni di suolo pubblicogiornaliere, sono previsti i seguenti coefficienti:

OCCUPAZIONI GIORNALIERE

CATEGORIA	TARIFFA BASE	COEFFICIENTE	TARIFFA APPLICATA
CATEGORIA 1	€ 1,20	0,625	€ 0,75
CATEGORIA 2	€ 0,78	0,641	€ 0,50
CATEGORIA 3	€ 0,36	0,694	€ 0,25

OCCUPAZIONI GIORNALIERE MERCATI A POSTEGGIO

CATEGORIA	TARIFFA BASE	COEFFICIENTE	TARIFFA APPLICATA
CATEGORIA 2	€ 0,78	0,32	€ 0,25

